

Articolo 44

## Musei e aziende d'esposizione

<sup>1</sup> Ai musei e alle aziende d'esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza e la manutenzione tecnica si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13.

<sup>2</sup> Sono considerati musei e aziende d'esposizione le aziende che organizzano esposizioni culturali.

### Campo d'applicazione (capoverso 2)

I musei e le aziende d'esposizione presentano a un vasto pubblico, in un luogo fisso, esposizioni permanenti o temporanee di carattere culturale, consistenti nella presentazione di contenuti didattici, figurativi o illustrativi e di altri contenuti che danno una gratificazione sul piano spirituale o artistico. Sono escluse esposizioni di qualsiasi tipo a scopo di vendita o pubblicitario.

Le disposizioni speciali si applicano a tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con il servizio e l'assistenza al pubblico, come ad esempio il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, le visite guidate e la sorveglianza. Vi sono soggetti anche i lavori necessari alla manutenzione tecnica durante gli orari d'apertura. Per altre attività si applicano le normali disposizioni della legge sul lavoro e dell'OLL 1.

### Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

#### Articolo 4 capoverso 2

I musei e le aziende d'esposizione possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro domenicale per qualsiasi attività. In questo

modo, possono svolgere la loro attività senza restrizioni anche la domenica e nei giorni festivi. Secondo la definizione dello spazio giornaliero, serale e notturno, il lavoro non può iniziare prima delle 05.00 e non può terminare dopo le 24.00. Il singolo lavoratore può però essere occupato per al massimo 12 ore e mezzo, che devono essere comprese in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e l'eventuale lavoro straordinario.

#### Articolo 12 capoverso 2

I lavoratori hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere che cadono durante le ferie minime legali non possono essere computate alle domeniche libere da accordare. Nelle settimane in cui si lavora la domenica deve essere accordato immediatamente dopo il giorno di riposo un riposo settimanale di 36 ore (per complessive 47 ore).

#### Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).